

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1734</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, ALIVERTI, CELLINI, MARIANETTI, GUGLIELMO CASTAGNETTI, FERRAUTO, BACCARINI, CORSI, CANCIAN, NAPOLI**

Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, istitutiva del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali

*Presentata il 15 ottobre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai da molto tempo che si ravvisa la necessità di procedere ad un aggiornamento del titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, (cosiddetta « legge Marcora ») istitutiva del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Già nella X legislatura, infatti, furono presentati diversi progetti di legge di modifica che vennero poi unificati in un unico testo approvato in sede referente dalla Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, che riteniamo di riproporre integralmente considerato che, sulle ipotesi di modifica previste, si era realizzata una larga convergenza da parte di tutte le forze politiche.

Le modifiche ed integrazioni proposte non stravolgono le finalità della legge —

che restano quelle di mantenere stabili i livelli occupazionali in realtà economiche che manifestano condizioni di crisi —, ma scaturiscono dall'esigenza di rendere permanente lo strumento legislativo inizialmente previsto per lire 190 miliardi e di adeguare la normativa alle nuove condizioni economiche e sociali determinatesi in questi ultimi anni.

Nel nuovo scenario politico-sociale, nell'attuale incerta situazione monetaria ed economico-produttiva, caratterizzata da negative ripercussioni sui livelli occupazionali, la predetta legge « Marcora », per le sue particolari caratteristiche, presenta una accresciuta validità.

È utile ricordare, infatti, che questa legge non persegue finalità di mera assistenza, ma si prefigge innanzitutto di

promuovere lo spirito imprenditoriale nei lavoratori, di stimolarne l'iniziativa e di sviluppare le risorse intrinseche esistenti nel mondo della cooperazione.

È inoltre da sottolineare la circostanza, affatto irrilevante, che la legge non costituisce un onere per la pubblica amministrazione considerato che l'agevolazione statale è in sostanza pari al risparmio che si realizza per effetto della sospensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, o di indennità di disoccupazione speciale dei lavoratori associatisi in cooperativa, per la salvaguardia del proprio posto di lavoro.

È utile ancora ricordare che, oltre a conseguire tale finalità sociale, la legge consente alla nuova iniziativa di disporre delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti necessari per il recupero e la riattivazione di aziende in crisi.

Ed in effetti, dalle indagini fatte, emerge che, nella maggior parte dei casi, le cooperative beneficiarie dell'agevolazione statale hanno realizzato nell'arco di pochi anni un forte incremento di fatturato ed un significativo recupero di produttività.

Tuttavia, accanto alle risultanze positive evidenziate, emergono alcuni aspetti che abbisognano di un aggiornamento, ed altri ancora che richiedono di colmare alcune lacune esistenti nella legge sin dall'origine.

Passando all'esame dei singoli articoli della presente proposta di legge, l'integrazione all'articolo 14 della legge n. 49 del 1985, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, determina il momento nel quale devono sussistere i requisiti che i lavoratori debbono possedere per accedere ai benefici di legge. Le integrazioni di cui ai commi 2 e 4 del medesimo

articolo 1 prevedono l'ampliamento della base sociale anche per i lavoratori posti in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e per i recedenti proprietari. Al comma 3 è previsto l'aumento dal 20 al 30 per cento della percentuale di personale qualificato, tecnico e amministrativo, associabile all'iniziativa ai fini di una migliore gestione aziendale.

L'articolo 2, integrando l'articolo 16 della legge n. 49 del 1985, raccoglie un'esigenza diffusa di valorizzare il ruolo sociale, ed esente da fini di lucro, delle società finanziarie; nonché di rafforzare il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attività delle società finanziarie.

Con riferimento all'articolo 17 della legge n. 49 del 1985, il comma 1 dell'articolo 3 modifica la configurazione del fondo speciale che viene trasformato in un fondo rotativo permanente. Tale previsione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato dal momento che il fondo si autoalimenta con rientri delle partecipazioni che abbiano esaurito la loro funzione di « volano finanziario ». Nel comma 2 del medesimo articolo 3 è, invece, previsto il controllo successivo della Corte dei conti sui provvedimenti ministeriali al fine di ridurre i tempi necessari per l'effettivo riconoscimento delle somme alle cooperative.

In relazione all'articolo 18 della legge n. 49 del 1985, l'articolo 4 prevede una disciplina delle modalità di riscatto, rimborso, recesso e cessione delle quote di capitale sociale sottoscritte dalle società finanziarie e le successive modalità di reimpiego.

L'articolo 5 prevede più incisivi controlli sulla realizzazione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *a*), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: « siano costituite » sono inserite le seguenti: « al momento della presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge ».

2. All'articolo 14, comma 1, lettera *a*), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o dipendenti di imprese poste in vendita o in liquidazione; ».

3. All'articolo 14, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: « non superiore al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore al 30 per cento ».

4. All'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis*. Possono essere soci delle cooperative anche i titolari delle imprese dalle quali provengono i soci lavoratori ».

## ART. 2.

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: « le società finanziarie » sono inserite le seguenti: « costituite in forma di società cooperative ».

2. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *3-bis*. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un membro effettivo del collegio sindacale delle società finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

*3-ter*. Le società finanziarie di cui ai commi 1 e 2 presentano al Ministero del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una relazione annuale sull'attività svolta ».

ART. 3.

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: « per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « un fondo speciale rotativo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione ».

2. All'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al presente comma è esercitato in via successiva ».

3. All'articolo 17, comma 7, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: « ordinaria o » sono soppresse.

ART. 4.

1. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Le società finanziarie, trascorsi tre anni dalla data di iscrizione nel libro soci delle cooperative partecipate, possono cedere la propria quota a nuovi soci di queste, fermo restando il diritto di prelazione per i vecchi soci. I nuovi soci delle cooperative, ammessi ai sensi dell'articolo 2525 del codice civile, partecipano al capitale sociale mediante l'acquisto di quote o azioni appartenenti alla società finanziaria.

4-ter. Trascorsi tre anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci, le società finanziarie possono ottenere rimborso anche parziale delle quote di capitale investito nelle cooperative in misura pari all'incremento, risultante dall'ultimo bilancio approvato, antecedente la domanda di rimborso, delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

*4-quater.* La partecipazione al capitale sociale della cooperativa da parte di persone giuridiche, in seguito al riscatto o alla cessione, non può comunque superare il limite del 25 per cento di cui al comma 3 dell'articolo 14.

*4-quinquies.* Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2437 e 2523 del codice civile le società finanziarie, trascorsi cinque anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci, possono recedere dalle cooperative, qualora la quota di partecipazione delle stesse sia stata riscattata o acquistata da soci in misura non inferiore al 50 per cento ed il recesso non pregiudichi la situazione economico-finanziaria della cooperativa. In caso di controversia, la decisione è demandata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere conforme del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

*4-sexies.* Le somme percepite dalle società finanziarie a seguito di recesso, rimborso, esclusione, cessione delle quote corrispondenti al contributo statale o al riscatto delle medesime sono versate entro quindici giorni dalla data di riscossione, che deve essere opportunamente documentata, al fondo speciale di cui all'articolo 17, dove restano vincolate in apposito conto infruttifero, acceso nell'ambito del fondo stesso, a nome della società finanziaria medesima fino al momento del loro reimpiego. Il reimpiego deve avvenire entro tre anni a decorrere dalla data di versamento. Trascorso tale termine, la quota affluisce nuovamente nella disponibilità generale del fondo ».

2. I commi da *4-bis* a *4-sexies* dell'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle partecipazioni assunte, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle società finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

#### ART. 5.

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere ad altre Amministrazioni dello Stato, nonché ad enti pubblici anche economici, a società ad essi collegate, e ad istituti di credito il cui capitale sia posseduto in via maggioritaria dallo Stato o da enti pubblici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di tre unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a tale personale possono essere poste a carico del fondo speciale di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre accertamenti, verifiche ed ispezioni circa la realizzazione e lo stato di avanzamento dei programmi di investimento agevolati ai sensi della presente legge sia in fase di istruttoria, sia successivamente al provvedimento di concessione. Gli oneri relativi sono posti a carico del fondo speciale di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'articolo 3 della presente legge. Sul predetto fondo gravano anche le spese di funzionamento del comitato di gestione e della segreteria, nella misura massima annua di lire 150 milioni.